

# Etichettatura dei prodotti alimentari

## Recenti aggiornamenti e futuri sviluppi

4 dicembre 2024

**Cristina Giovannini Luca**

# Sportello Etichettatura e Sicurezza Prodotti

Supporto di primo orientamento per le imprese

- **Prodotti alimentari:** sicurezza ed etichettatura alimentare, etichettatura ambientale, vendita in UE ed esportazione verso Paesi terzi
- **Prodotti non alimentari:** etichettatura comparto moda, prodotti di pelletteria ed energetica, marcatura CE, Codice del Consumo, informazioni metrologiche, cosmetici, **Normativa REACH e CLP**
- **Commercio internazionale:** contrattualistica e fiscalità internazionale, normativa doganale
- **Proprietà industriale e intellettuale:** marchi e brevetti, design, segreti industriali, diritto d'autore
- **AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ**

Etichetta? Falla giusta!

Sportello Etichettatura

Crea la tua etichetta

Inoltra il tuo quesito

Riferimenti normativi

ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

FAQ

Schede prodotto

ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

Trova lo Sportello più vicino a te

Italia

Novità

TUTTE

<https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/>

# VINO & CO.



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

**REGOLAMENTO (UE) 2021/2117 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 2 dicembre 2021**

**che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione**



# Vino e prodotti vitivinicoli aromatizzati

## Dall'8 dicembre 2023:

- ✓ **Elenco ingredienti:** direttamente in etichetta oppure fornito per via elettronica\*, ma con gli allergeni sempre dichiarati in etichetta
- ✓ **Dichiarazione nutrizionale:** DN completa direttamente in etichetta oppure solo energia («E» in kJ e kcal su 100 ml) in etichetta, ma con DN completa per via elettronica\*
- ✓ **È possibile smaltire le scorte di prodotti vitivinicoli prodotti prima dell'8 dicembre 2023**

---

\*non figurano insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e non vengono raccolti o tracciati dati degli utenti



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

- ✓ **Reg. UE 2117/2021:** nuove informazioni obbligatorie (ingredienti e DN)
- ✓ **Reg. UE 1606/2023:** specifiche per l'indicazione degli ingredienti e posizionamento info per il vino
- ✓ **Corrigendum relativo alle scorte**
- ✓ **Comunicazione C/2023/1190:** Linee guida applicative per le nuove informazioni
- ✓ **Circolare MASAF del 28/11/2023, n. 0656765:** chiarimenti aggiuntivi (es. scorte, calcolo energia)
- ✓ **Decreto 7 dicembre 2023:** deroga nazionale lettera «i» se utilizzati strumenti digitali
- ✓ **Reg. UE 585/2024:** indicazioni degli ingredienti nei prodotti vitivinicoli aromatizzati
- ✓ **Comunicazione C/2024/694:** D&R in materia di dealcolizzazione dei vini



# Dealcolizzazione

- ✓ Il Vino, il VS, il VSQ, il VSAQ, il VF e il VF gassificato possono essere sottoposti a processi di dealcolizzazione parziale o totale mediante:
  - Parziale evaporazione sottovuoto
  - Tecniche a membrana
  - Distillazione
- ✓ I processi di dealcolizzazione utilizzati non danno luogo a difetti dal punto di vista organolettico nei prodotti vitivinicoli. L'eliminazione dell'etanolo non deve essere effettuata in combinazione con un aumento del tenore di zuccheri nel mosto.



# Dealcolizzazione

- ✓ La designazione della categoria è accompagnata dai termini:
  - «dealcolizzato» se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol;
  - «parzialmente dealcolizzato» se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol;
- ✓ Con titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore a 10% è obbligatorio indicare il TMC (diciture conformi all'All. X del Reg. UE 1169/2011)



# Comunicati stampa

---

## Presentato il nuovo decreto sul vino dealcolizzato: regole rigorose e accordo condiviso per tutelare qualità, ambiente e tradizione vitivinicola italiana

(25.11.2024)

Dalla riunione è emersa la volontà di consentire la produzione di vino dealcolizzato, adottando regole rigorose a tutela della filiera del vino, rispettose dell'ambiente e volte a garantire la qualità e l'autenticità del prodotto. Tale scelta mira a rispondere alle nuove esigenze mantenendo al contempo l'eccellenza e la tradizione del settore vitivinicolo italiano.

Tra i principali elementi del provvedimento:

- Divieto di dealcolazione per i vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e Indicazione Geografica Protetta (IGP), al fine di preservarne l'autenticità.
- Il processo produttivo dovrà avvenire in strutture dedicate, fisicamente separate da quelle utilizzate per la produzione vitivinicola, con registri digitalizzati e licenze autorizzative.
- Obbligatoria l'etichettatura del prodotto attraverso la dicitura "dealcolizzato" o "parzialmente dealcolizzato".

Grazie all'operato del Ministero, le aziende italiane potranno competere con gli altri produttori europei già presenti sul mercato del dealcolizzato, senza diminuire le azioni di tutela nei confronti del comparto vitivinicolo di qualità e nella promozione del suo valore culturale e di rappresentanza del Made in Italy.





C/2023/1190

24.11.2023

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**Domande e risposte sull'attuazione delle nuove disposizioni dell'UE in materia di etichettatura dei vini a seguito della modifica del Commissione regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e Commissione regolamento delegato (UE) 2019/33**

(C/2023/1190)

Indice

	<i>pagina</i>
Domande generali .....	1
Elenco degli ingredienti .....	4
Dichiarazione nutrizionale .....	7
Etichettatura elettronica .....	9



# Etichettatura elettronica

- ✓ Non è obbligatoria, ma è una possibilità
- ✓ Dovrebbe consentire un accesso facile, diretto e universale alle informazioni, in modo comparabile alla presenza delle indicazioni sull'imballaggio o sull'etichetta apposta
- ✓ Se fornite per via elettronica, **le informazioni sulla dichiarazione nutrizionale e sull'elenco degli ingredienti non figurano insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e non sono raccolti o tracciati i dati degli utenti**



# Etichettatura elettronica



- Codice a barre di qualsiasi tipo (QR, 2D diverso dal QR, 1D, chip) accessibili con strumenti universali (es. smartphone)
- Ambiente neutrale, per garantire che l'attenzione del lettore non sia orientata verso la promozione dell'acquisto del prodotto\*



- Mezzi altamente specializzati o non comuni
- Indirizzo di un sito web stampato in etichetta
- Sito web di un produttore di vino
- Sito di commercio elettronico o di un'azienda vitivinicola

---

\*sia in modo diretto (ad esempio attraverso link a siti web, promozioni, indicazione dei punti vendita, ecc.) sia indiretto (ad esempio mediante una grafica con elementi di attrazione visivi o sonori, frasi o dichiarazioni che possono attrarre il consumatore, linguaggio commerciale o altre strategie commerciali volte a influenzare il comportamento di acquisto e la decisione dei consumatori).



# Etichettatura elettronica

- ✓ **Un unico QR code per più info?** Sì, a condizione che al momento della scansione il consumatore non venga esposto a dati che non sono di suo interesse (es. codice EAN destinato ad altri OSA).
- ✓ **Ogni vino deve avere un link a un sito web distinto?** No, è possibile utilizzare lo stesso sito, ma il link di ogni singola etichetta dovrebbe portare alle info specifiche per una o più partite di un unico prodotto.
- ✓ **Per quanto tempo le info devono essere disponibili?** Devono rimanere accessibili allo stesso modo di quelle fornite su un'etichetta fisica, ossia per tutto il periodo di tempo in cui si prevede che il prodotto rimanga idoneo per il consumo in condizioni normali di conservazione.
- ✓ **Come identificare le info fornite per via elettronica?** Non è possibile utilizzare simboli o termini generici (es. lettera «i»), ma è necessario riportare un chiaro riferimento al contenuto del link.



# Domande ricorrenti

- ✓ **È possibile utilizzare il sito aziendale come supporto per l'etichettatura elettronica?** No, in quanto il sito web di un produttore di vino contiene in genere informazioni pertinenti a fini commerciali o di marketing. Inoltre, i siti web tracciano solitamente le informazioni sugli utenti.
- ✓ **Che lingua utilizzare per i rimandi all'etichettatura digitale?** Una o più lingue ufficiali dell'UE (*lex specialis* – art. 121 del Reg. UE 1308/2013)
- ✓ **Indicazione degli ingredienti del vino utilizzato come ingrediente?** Sì, perché non si applica più la deroga presente all'All. VII parte E del Reg. UE 1169/2011 (quando l'ingrediente composto è un alimento per il quale l'elenco degli ingredienti non è richiesto dalle disposizioni UE)
- ✓ **In generale, è possibile utilizzare l'etichettatura elettronica per trasmettere le info obbligatorie? NO!**



**Le informazioni obbligatorie sugli  
alimenti preimballati appaiono  
direttamente sull'imballaggio o su  
un'etichetta a esso apposta.**

(art. 12, c. 2 del Reg. UE 1169/2011)



**Fatta la disamina della norma e individuate le informazioni necessarie per l'**etichettatura ambientale degli imballaggi**, è opportuno considerare che in alternativa alla apposizione fisica di tali informazioni sull'imballaggio, è possibile renderle disponibili tramite canali digitali a scelta (es. App, QR code, siti web)**

(Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219 comma 5 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.)



**I produttori dovrebbero avere la possibilità di limitare il contenuto della dichiarazione nutrizionale sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta al solo valore energetico e di mettere a disposizione la **dichiarazione nutrizionale completa e l'elenco degli ingredienti in formato elettronico.****

(Considerando 42) del **Reg. UE 2117/2021**)





2024/2516

30.9.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/2516 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2024

che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 per quanto riguarda l'etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell'UE



2024/2865

20.11.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/2865 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2024

che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

«È necessario adeguare il regolamento (CE) n. 1272/2008 ai cambiamenti tecnologici e sociali nel campo della digitalizzazione e prepararlo agli sviluppi futuri. L'etichettatura digitale potrebbe migliorare l'efficienza della comunicazione dei pericoli, in particolare per i gruppi di popolazione vulnerabili, come le persone con disabilità visive, e per coloro che non parlano la lingua nazionale di uno Stato membro. È pertanto necessario prevedere la possibilità di un'etichettatura digitale e stabilire i relativi requisiti tecnici che deve soddisfare il fornitore che collochi un supporto dati collegato a tale etichetta digitale.»



# ORTO FRUTTA



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

I prodotti del settore degli ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come **prodotti freschi** possono essere commercializzati soltanto se sono di qualità sana, leale e mercantile e **se è indicato il paese di origine**

(art. 76, par. 1 del Reg, UE 1308/2013).





2023/2429

3.11.2023

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2429 DELLA COMMISSIONE**

**del 17 agosto 2023**

**che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli, per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per il settore delle banane, e che abroga il regolamento (CE) n. 1666/1999 della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 1333/2011 della Commissione**



I prodotti trasformati a base di ortofruttili e le banane mature non sono contemplati dall'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 né da una norma di commercializzazione specifica. Tuttavia, l'indicazione dell'origine nell'etichettatura è pertinente e necessaria per il consumatore nel contesto della comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» (6) («strategia “Dal produttore al consumatore”»), che mira anche a dare al consumatore gli strumenti necessari per compiere scelte alimentari consapevoli e sostenibili e che dovrebbe pertanto essere obbligatoria anche per i prodotti destinati al consumo diretto dopo operazioni semplici quali l'essiccazione o la maturazione.

(considerando 6) Reg. UE 2429/2023).



Il Regolamento prevede che **a partire dal 1° gennaio 2025 sia indicato il Paese di origine per alcuni prodotti ortofrutticoli trasformati** (art. 3):

- ✓ frutta secca di cui al codice NC ex 0813, quale definita nell'allegato I, parte X, del regolamento (UE) n. 1308/2013; (es. mele, pere, prugne, etc. disidratate)
- ✓ fichi secchi di cui al codice NC 0804 20 90;
- ✓ uve secche di cui al codice NC 0806 20;
- ✓ banane mature di cui al codice NC 0803 90 10 risultanti dalla maturazione sul territorio dell'Unione.

...



... all'art. 5, par. 1 lett. b viene inoltre specificato che «i prodotti seguenti non sono soggetti all'obbligo di conformità alla norma di commercializzazione, tranne per quanto riguarda **l'indicazione del paese di origine** [...]»:

- i) funghi non coltivati di cui ai codici NC da ex 0709 51 a ex 0709 56 e 0709 59;
- ii) capperi di cui al codice NC 0709 99 40;
- iii) mandorle amare di cui al codice NC 0802 11 10;
- iv) mandorle sgusciate di cui al codice NC 0802 12;
- v) nocciole sgusciate di cui al codice NC 0802 22;
- vi) noci comuni sgusciate di cui al codice NC 0802 32;
- vii) pistacchi sgusciati di cui al codice NC 0802 52;
- viii) ...



# DOP

# IGP



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO



2024/1143

23.4.2024

**REGOLAMENTO (UE) 2024/1143 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**dell'11 aprile 2024**

**relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012**



**Prodotto DOP o IGP (art. 37)**

**Alimento che contiene un prodotto  
DOP o IGP (artt. 37 e 27)**



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

# Prodotto DOP o IGP-Obbligatorio

- I **simboli dell'UE** figurano sull'etichettatura e nel materiale pubblicitario di prodotti agricoli commercializzati con indicazione geografica nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica (non sono obbligatori nel caso nel vino e delle bevande spiritose).



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

# Prodotto DOP o IGP-Obbligatorio



Il **nome del produttore (o dell'operatore\*** per i prodotti agricoli) appare nell'etichettatura nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica.

> Obbligatorio per prodotti agricoli e per bevande spiritose **dal 14 maggio 2026** (possibile smaltimento di scorte).

> Info volontaria se la superficie maggiore dell'imballaggio misura meno di 10 cm<sup>2</sup>

\*il nome dell'operatore è inteso come il nome dell'operatore responsabile della fase di produzione in cui è ottenuto il prodotto che deve essere oggetto dell'indicazione geografica o responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto.

# Prodotto DOP o IGP- Volontario

- Le indicazioni «**denominazione di origine protetta**» o «**indicazione geografica protetta**» o i loro acronimi (**DOP e IGP**) possono figurare nell'etichettatura e sul materiale pubblicitario dei prodotti agricoli e del vino.
- L'indicazione «indicazione geografica» può figurare nell'etichettatura e sul materiale pubblicitario delle bevande spiritose.



# Alimento che contiene un prodotto DOP o IGP

All'art. 27 viene specificato che il riferimento nel nome, etichettatura, pubblicità, a DOP o IGP utilizzati come ingredienti solo se:

- ✓ il prodotto trasformato non contiene alcun altro prodotto comparabile all'ingrediente designato dall'indicazione geografica (**es. i tortellini con «Parmigiano Reggiano» non contengono anche formaggio grattugiato**)
  - ✓ l'ingrediente designato dall'indicazione geografica è utilizzato in quantità sufficienti a conferire una caratteristica essenziale al prodotto trasformato in questione (**da valutare caso per caso**)
  - ✓ la percentuale dell'ingrediente designato dall'indicazione geografica nel prodotto trasformato è indicata in etichetta (**va indicato il QUID**)
- ✓ Autorizzazione del gruppo di produttori riconosciuto -> **es. Consorzio di tutela**



# Alimento che contiene un prodotto DOP o IGP

L'art. 37 specifica che le **indicazioni** (es. «denominazione di origine protetta») e le **abbreviazioni** (es. DOP) possono essere utilizzate nell'etichettatura e sul materiale pubblicitario di prodotti trasformati qualora l'indicazione geografica si riferisca a un ingrediente di tali prodotti. In tal caso l'indicazione o l'abbreviazione sono collocate accanto al nome dell'ingrediente che è chiaramente identificato come ingrediente.

È vietato utilizzare i **simboli** dell'UE quando l'indicazione geografica è un ingrediente.



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO



Brussels, 30.10.2024  
C(2024) 8001 final

**COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) .../...**

**of 30.10.2024**

**supplementing Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council with rules concerning the registration and the protection of geographical indications, traditional specialities guaranteed and optional quality terms and repealing Delegated Regulation (EU) No 664/2014**



**LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO**

# DIRETTIVA «BREAKFAST»



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO



2024/1438

24.5.2024

**DIRETTIVA (UE) 2024/1438** DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2024

che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

- ✓ **Recepimento: entro il 14 dicembre 2025**
- ✓ **Applicazione: dal 14 giugno 2026**, con la possibilità di smaltire le scorte di prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di questa data.



# Miele

- ✓ **Origine per le miscele di miele:** indicazione nel campo visivo principale dei Paesi in cui è stato ottenuto il miele (in ordine decrescente di peso e con le percentuali).
- ✓ Nella norma di recepimento ciascun Stato membro può valutare se, per il miele immesso sul mercato dei rispettivi territori, sia consentito indicare solo la percentuale delle quattro quote maggiori, se insieme costituiscono oltre il 50% della miscela.
- ✓ Per gli imballaggi contenenti quantità nette di miele di peso inferiore a 30 grammi, i nomi dei paesi d'origine possono essere sostituiti da un codice a due lettere conforme a quello dell'ultima versione della norma internazionale ISO 3166-1 (alfa-2) in vigore



# Succhi di frutta

- ✓ **Nuove categorie di succhi di frutta:** nuovi succhi «a tasso ridotto di zuccheri», ossia prodotti nei quali la quantità di zuccheri naturalmente presenti sia stata ridotta almeno del 30 % mediante un processo autorizzato (filtrazione su membrana e fermentazione mediante lievito) e che mantiene tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui è ottenuto.
- ✓ Possibilità di specificare «**i succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti**» per succhi di frutta e succhi di frutta da concentrato
- ✓ «**Acqua di cocco**» denominazione specifica che corrisponde al prodotto che è estratto direttamente dalla noce di cocco senza spremere la polpa di cocco (sinonimo di succo di cocco).



# Confetture & co.

- ✓ **contenuto di frutta in confetture e confetture extra:** contenuto minimo di frutta aumentato da 350 a 450 g/kg nelle confetture e da 450 a 500 g/kg nelle confetture extra
- ✓ Nella norma di recepimento ciascun Stato membro può valutare se consentire l'utilizzo di **«marmellata» in sostituzione di «confettura»** (tranne per la confettura di agrumi)
- ✓ Soppressa l'indicazione relativa al **tenore totale di zuccheri** su 100 g di prodotto finito



# Origine?

**Entro il 14 giugno 2027**, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione della fattibilità delle diverse possibilità di **etichettatura che indichi il paese o i paesi d'origine in** cui il frutto o i frutti utilizzati per la fabbricazione di

- ✓ un succo di frutta o della purea di frutta sono stati raccolti
- ✓ confetture, gelatine e marmellate di agrumi e crema di marroni sono stati raccolti

Tale relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.



# Latte disidratato

La direttiva dispone delle modifiche relative a:

- ✓ **Riduzione del lattosio**: consentito il trattamento, posto che siano chiaramente indicate sull'imballaggio le modifiche della composizione
- ✓ Gli Stati membri possono comunque limitare o vietare tali modifiche della composizione del latte
- ✓ Tra le **aggiunte e le materie prime autorizzate** sono stati inseriti gli enzimi e gli additivi alimentari.



# GREEN CLAIMS



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO



2024/825

6.3.2024

**DIRETTIVA (UE) 2024/825 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**del 28 febbraio 2024**

che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la **transizione verde** mediante il miglioramento della **tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

- ✓ **Recepimento: entro il 27 marzo 2026**
- ✓ **Applicazione: dal 27 settembre 2026**



- ✓ **Nuove definizioni:** es. «asserzione ambientale», «asserzione ambientale generica», etc.
- ✓ **Pratiche sleali:** azioni e omissioni ingannevoli, es. «prestazioni ambientali future»
- ✓ **«Black list» di pratiche considerate sempre sleali:** es. formulare un'asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l'attività dell'operatore economico nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell'attività dell'operatore economico
- ✓ **Clausola generale** che vieta pratiche contrarie alla diligenza professionale che potrebbero influenzare significativamente le decisioni dei consumatori



**È sempre vietato esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche.**

-> I marchi «autocertificati», per i quali non viene effettuata alcuna verifica da parte di enti terzi o non istituiti da pubbliche autorità non possono essere utilizzati



**Sono sempre vietate le asserzioni ambientali generiche** (es. green, eco-friendly, che salvaguarda l'ambiente, etc.) **senza specificazioni, a meno che non sia dimostrata l'eccellenza delle prestazioni ambientali del prodotto o servizio o dell'impresa** (es. conformità al Reg. UE 66/2010 «Ecolabel»).

-> Se la specificazione dell'asserzione ambientale è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo, quale il medesimo annuncio pubblicitario, la confezione del prodotto o l'interfaccia di vendita online, l'asserzione ambientale non è considerata un'asserzione ambientale generica.

Es. «il 100 % dell'energia utilizzata per produrre questo imballaggio proviene da fonti rinnovabili»





Bruxelles, 22.3.2023  
COM(2023) 166 final

2023/0085 (COD)

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva  
sulle asserzioni ambientali)**



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

# ALTRI DOCUMENTI





C/2024/5729

17.10.2024

P9\_TA(2024)0040

**Attuazione del regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari**

**Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2024 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (2023/2081(INI))**

(C/2024/5729)





C/2024/7194

28.11.2024

**Relazione speciale 23/2024:**

**«Etichettatura degli alimenti nell'UE – I consumatori possono perdersi nel labirinto delle etichette»**

(C/2024/7194)

La Corte dei conti europea ha pubblicato la relazione speciale 23/2024, intitolata: «Etichettatura degli alimenti nell'UE – I consumatori possono perdersi nel labirinto delle etichette».

La relazione è disponibile, per essere consultata direttamente o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea:  
<https://www.eca.europa.eu/IT/publications/sr-2024-23>

ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/7194/oj>

ISSN 1977-0944 (electronic edition)



# «Non viene attuato un monitoraggio sistematico delle esigenze dei consumatori o della loro comprensione delle etichette»

La Commissione dovrebbe:

- a) insieme agli Stati membri, monitorare sistematicamente le esigenze dei consumatori e la loro comprensione delle etichette degli alimenti;
- b) sostenere gli Stati membri negli sforzi per migliorare la comprensione delle etichette alimentari da parte dei consumatori, ad esempio attraverso campagne di sensibilizzazione o una guida sull'etichettatura degli alimenti per i consumatori.

di alimenti di origine vegetale, quali frutta e verdura fresche, cereali interi e legumi; ritiene che, oltre ad attuare correttamente il regolamento, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero investire maggiormente nell'educazione alimentare e nutrizionale, ad esempio attraverso campagne di informazione, nell'ambito di diversi programmi, tra cui EU4Health, in particolare sostenendo iniziative nelle scuole con l'obiettivo di insegnare ai bambini e agli adolescenti un'alimentazione sana ed equilibrata; evidenzia l'influenza dei determinanti sociali nell'alfabetizzazione dei consumatori per quanto riguarda le indicazioni sugli alimenti; sottolinea che le campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione da sole non sono sufficienti a garantire scelte informate da parte dei consumatori e devono essere accompagnate da politiche che migliorino gli ambienti alimentari;



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE!**



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO